

# ATTUALITÀ DELL'EUTR E SCENARI FUTURI DELLA DEFORESTAZIONE ZERO

## Aspetti operativi del regolamento “Deforestazione zero”

Angelo Mariano (Conlegno)

14 DICEMBRE 2022  
10.30 - 12.00



# LEGNOK WEBINAR

LEGNOK<sup>®</sup>  
MADE IN conlegno

# Argomenti trattati

- ✓ Deforestazione incorporata
- ✓ Iter legislativo del regolamento «Deforestazione zero» - EUDR
- ✓ Materie prime e prodotti regolamentati
- ✓ Definizioni fondamentali
- ✓ Divieti e principali obblighi di Operatori e Commercianti
- ✓ *Due diligence e benchmarking* dei Paesi
- ✓ Autorità competenti e controlli
- ✓ Sistema d'informazione ed interfaccia elettronica
- ✓ Entrata in vigore ed attuazione del regolamento

# Deforestazione incorporata


Secondo la FAO, dal 1990 al 2020 la superficie forestale globale è diminuita di circa **420 milioni ha** (equivalenti all'estensione dell'Unione europea). Nel periodo 2015-2020 il tasso medio di deforestazione è calato rispetto ai 25 anni precedenti, ma non è mai sceso al di sotto di **10 milioni ha all'anno**.

Circa **l'80% della deforestazione è attribuito all'espansione dell'agricoltura** ed in particolare, alla produzione di *commodities* quali **soia, olio di palma, caffè, legname, cacao e bovini** a ciascuna delle quali è associata una quota di «deforestazione incorporata».

**L'Unione europea è ritenuta responsabile di almeno il 10%** della deforestazione incorporata totale.

[https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c34ecf63-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c34ecf63-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF)

# Percentuali di deforestazione incorporata nelle materie prime importate dall'UE (2008-2017)



[https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c34ecf63-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c34ecf63-4878-11ec-91ac-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF)

# I prodromi dell'EUDR



*«La proposta fa parte di un più ampio piano di azioni per affrontare la deforestazione e il degrado forestale, delineato per la prima volta nella comunicazione della Commissione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste nel mondo".*



*La lotta alla deforestazione andrà di pari passo con la creazione di incentivi per una transizione verso un uso più sostenibile delle risorse naturali, contribuendo a preservare un maggior numero di foreste intatte, incrementando le opportunità di mercato per i prodotti sostenibili ed eliminando la concorrenza sleale dei produttori non sostenibili che esportano verso il mercato dell'UE»*

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda\\_21\\_5919](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5919)

# Iter legislativo dell'EUDR



Commissione

➤ 17 Novembre 2021

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0706&from=IT>



Consiglio

➤ 28 Giugno 2022

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10284-2022- INIT/it/pdf>




Parlamento

➤ 13 Settembre 2022

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0311\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0311_EN.pdf)

**Trilogo UE**

➤ 6 Dicembre 2022



# Materie prime e prodotti EUDR

## Proposta originale della CE (17 novembre 2021)

- Bovini
- Soia
- Olio di palma
- Caffè
- Cacao
- Legno (e derivati in allegato EUTR)

Alle materie prime fanno capo diversi prodotti derivati (analogamente a quanto già disposto dall'EUTR per il legno).

## Integrazioni pattuite in trilogò (6 dicembre 2022)


- Gomma
- Carbone di legna
- Carta stampata

# Definizioni fondamentali (I)



- **Deforestazione:** conversione (antropogenica o meno) di una foresta all'uso agricolo.
- **Operazioni di raccolta sostenibili:** la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili e ridurre al minimo i grandi tagli a raso...

- **Degrado Forestale...**



# Degrado forestale

Questo concetto – **necessario per determinare la conformità EUDR di legno e derivati** – deve essere inequivocabile e concretamente applicabile. Queste le tre diverse proposte avanzate:

1. **Commissione** (Novembre 2021) - “Operazioni di raccolta non sostenibili che causano una riduzione o una perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dell'offerta complessiva di benefici derivanti dalle foreste, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi”;
2. **Consiglio** – (Luglio 2022) “Cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione delle foreste primarie in piantagioni forestali o in altre terre boscate”;
3. **Parlamento** (Settembre 2022) - "riduzione o perdita, direttamente antropogenica o meno, della produttività biologica o economica e della complessità delle foreste e di altri terreni boschivi e di altri ecosistemi naturali, che influiscono sulla composizione delle specie, sulla struttura e/o sulla funzione degli stessi; sono inclusi lo sfruttamento illegale delle foreste, di altri terreni boschivi o di altri ecosistemi naturali come pure l'impiego di pratiche di gestione che si traducono in un impatto sostanziale o sostenuto sulla loro capacità di sostenere la biodiversità o di fornire servizi ecosistemici.

# Approfondimenti sul degrado forestale



FORESTE ED ALBERI OGGI  
**Sherwood**

Prime riflessioni sulla proposta di regolamento comunitario con particolare riferimento al legno ed ai prodotti da esso derivati.

Angelo Mariano (Conlegno - Monitoring Organisation EUTR)

<https://www.rivistasherwood.it/tematiche-1/gestione-1/regolamento-contro-la-deforestazione-ed-il-degrado-forestale.html>

# Definizioni fondamentali (II)

## «A deforestazione zero»:

- (a) materie prime e loro derivati prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione (**dopo il 31 dicembre 2020**);
- (b) legno raccolto senza causare degrado forestale (**dopo il 31 dicembre 2020**).

**Appezzamento:** porzione di terreno caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime ivi prodotte.




**Prodotti non conformi:** merci non prodotte "a deforestazione zero" o nel rispetto della legislazione applicabile nel paese di produzione.

# Regole fondamentali



I prodotti regolamentati possono essere **immessi in libera pratica** (importati) o **esportati** (eventualmente riesportati) dall'Unione europea soltanto se risultano:

- a **deforestazione zero**;
- **conformi alla legislazione** del paese di produzione;
- oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza**.



# Principali obblighi dell'Operatore (I)



- Esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato UE i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato...
  - Prima di immettere prodotti sul mercato o di esportarli presenta alle Autorità competenti una **dichiarazione di dovuta diligenza** attestante che il rischio riscontrato è trascurabile...
  - Conserva per almeno cinque anni copia della dichiarazione di dovuta diligenza.
- 
- Comunica all'autorità competente eventuali nuove informazioni sulla non conformità di prodotti già immessi sul mercato.

# Dichiarazione obbligatoria di dovuta diligenza

L'operatore - prima di importare o esportare prodotti regolamentati presenta una dichiarazione attraverso il sistema di informazione predisposto dalla Commissione europea. Tale dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni (da verificare nella versione definitiva della norma):

- Nome, indirizzo e identificazione EORI (Partita IVA/Codice fiscale);
- Codice TARIC, descrizione e quantità del prodotto;
- Indicazione del Paese e di **TUTTI** gli appezzamenti di produzione, con relative coordinate (latitudine e longitudine) di geo-localizzazione;
- Conferma che la dovuta diligenza è stata condotta conformemente alle prescrizioni del regolamento e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.

## Principali obblighi dell'Operatore (II)

- Si dota di un sistema di dovuta diligenza (DDS) che aggiorna almeno ogni 12 mesi.
- Conserva per almeno cinque anni la documentazione relativa alla dovuta diligenza (registri, misure e procedure pertinenti) ed a richiesta, la mette a disposizione dell'Autorità competente.
- L'Operatore non PMI elabora ogni anno una relazione sul proprio DDS (che comprende le misure adottate per adempiere ai propri obblighi) e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web.



# Principali obblighi del Commerciante

Il **Commerciante** che, in base alla propria categoria aziendale, **non è una PMI** è considerato a tutti gli effetti un **Operatore** e ne condivide gli obblighi.

Il **commerciante PMI** invece è tenuto a:

- **conoscere** nome, denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e sito web di chi gli ha fornito i prodotti e dei commercianti ai quali (a sua volta) li ha rivenduti;
- **conservare** per almeno cinque anni tali informazioni e fornirle su richiesta all'autorità competente;
- **comunicare** all'autorità competente eventuali nuove informazioni sulla non conformità di prodotti già immessi sul mercato.



# Mandatario



L'operatore può **incaricare un mandatario** di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza, **restando comunque unico responsabile della conformità** dei prodotti immessi sul mercato.

Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

# Due diligence – Accesso alle informazioni

## Elementi essenziali:

- Identificazione del Paese di produzione;
- Descrizione del prodotto (denominazione commerciale, tipo e indicazione della specie);
- Quantità (peso, volume o numero di unità);
- **Geo-localizzazione** degli appezzamenti e **data della produzione**;
- Nome, email e indirizzo del fornitore.



# Geolocalizzazione

GESTIONE

## Le immagini satellitari ed il contrasto al legno illegale, alla deforestazione ed al degrado forestale


Il nuovo regolamento "Deforestazione Zero", che prevede la due diligence non solo per legno e derivati ma anche per alcuni prodotti alimentari, introduce anche l'obbligo di geolocalizzare le superfici di produzione. Questo contributo, attraverso esempi pratici riguardanti il legno proveniente da tre Paesi considerati ad alto rischio in termini EUTR, evidenzia come l'interpretazione delle immagini satellitari sia funzionale alla predisposizione della due diligence prevista dalle norme comunitarie.

di Angelo Mariano, Michele Munafò, Chiara Cassandro, Alice Cavalli, Luca Congedo, Simonetta Della Rosa, Pasquale Dichico, Chiara Giuliani

### Introduzione

Per fronteggiare la criminalità forestale e la commercializzazione di legno d'origine illegale, l'Unione europea si è dotata dei regolamenti **ELEGT** (Forest Law Enforcement Governance and Trade) del 2005 che si basa su accordi bilaterali stipulati tra UE e determinati Paesi esportatori di legname ed **EUTR** (European Union Timber Regulation) del 2010 che obbliga gli importatori comunitari a condurre propedeutiche verifiche di legalità di legno e prodotti derivati. Inoltre, dallo scorso Dicembre, è iniziato l'iter legislativo del nuovo regolamento UE con cui si intende contrastare l'immissione sul mercato delle partite di soia, carne bovina, cacao, caffè, olio di palma, legno e derivati, caratterizzate da "deforestazione incorporata", ossia delle merci che hanno indotto fenomeni di distruzione o degrado forestale nei Paesi di produzione.

L'EUTR e la proposta di nuovo regolamento "Deforestazione Zero" - che a regime, lo rimpiazzerà - si basano sulla valutazione obbligatoria del rischio specifico d'illegalità o di deforestazione connesso ai prodotti da immettere



sul mercato ed a tal fine, prevedono che importatori e produttori degli Stati membri adottino adeguate procedure di due diligence. Il primo passo in tal senso consiste nella raccolta di documenti e di ogni altra informazione necessaria a dimostrare la conformità dell'approvvigionamento che gli operatori si accingono ad effettuare.

Valutazione obbligatoria del rischio d'illegalità o di deforestazione connesso ai prodotti da immettere sul mercato

Tra le informazioni principali, figurano la descrizione e la quantità della merce da immettere sul mercato, l'identificazione del fornitore e del Paese di provenienza, l'indicazione della specie d'origine e la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle

leggi vigenti nell'area di produzione. Evidentemente si tratta di informazioni composite ed eterogenee di cui, prima di tutto, è necessario verificare l'attendibilità e poi determinare l'adeguatezza e la sufficienza ai fini della richiesta ricostruzione ideale delle catene di fornitura.

A nove anni dall'entrata in regime d'applicazione dell'EUTR, risulta ormai evidente come in alcuni casi sia particolarmente arduo minimizzare efficacemente il rischio d'illegalità dei prodotti e dimostrare che il prelievo legnoso iniziale (taglio boschivo) sia, non soltanto noto ed autorizzato, ma anche effettuato nel pieno rispetto della legislazione forestale localmente vigente. Tali difficoltà riguardano in particolare i prodotti a filiera molto articolata (carta, mobili, ecc.) ed i Paesi caratterizzati da alti tassi di corruzione, bassa governance

forestale e regimi politici instabili o non democratici. Ciò ha portato la Commissione europea ad individuare, tra le possibili misure di mitigazione del rischio, la consultazione delle immagini satellitari delle aree di taglio, attribuendo a questo accertamento una validità oggettiva, ben superiore a quella della documentazione cartacea comunemente acquisita dall'operatore nella fase iniziale dell'accesso alle informazioni valutabili.

L'impiego delle immagini satellitari a supporto della due diligence, già raccomandato (in ambito EUTR) per le importazioni di legno dal Brasile, dalla Federazione russa e dall'Ucraina, è maggiormente riconosciuto dal regolamento "Deforestazione Zero" che prevede la geolocalizzazione obbligatoria di ciascuna unità territoriale (appezzamento) boschiva, agricola o zootecnica in cui sono state prodotte le materie di base delle merci che si intendono immettere sul mercato comune.

In questo lavoro si riportano alcuni esempi concreti dell'interpretazione di immagini satellitari volta a valutare, a fini EUTR, la regolarità dei prelievi legnosi effettuati in Brasile, Repubblica del Congo e Federazione russa. Per quanto riguarda quest'ultima, si evidenzia che gli approvvigionamenti oggetto di studio (risalenti al 2021) esulavano dall'applicazione delle sanzioni, imposte nel corso del 2022 dal Consiglio dell'Unione europea, che vietano l'importazione di legno e derivati d'origine russa. La scelta dei quattro casi considerati è puntualmente motivata nel seguente paragrafo, a bene notare che analisi simili potrebbero essere condotte per qualsiasi foresta del mondo, incluse quelle dell'Unione europea e dell'Italia. Ciò, fermo restando che dimostrare la legalità e la completa conformità (in termini EUTR) del legno nazionale o d'origine comunitaria - generalmente caratterizzato da catene di fornitura semplici e ben documentate - è cosa molto più agevole rispetto a quanto è necessario

fare per materiale importato da ambiti territoriali remoti e soprattutto penalizzati da controlli forestali insufficienti o inadeguati. Per il momento, le indagini qui descritte vanno intese come possibili misure di mitigazione del rischio da intraprendere a giusto completamento delle procedure di due diligence che precedono l'importazione di prodotti regolamentati d'origine extra-comunitaria.

### Casi studio: Federazione russa, Brasile e Congo

I casi analizzati sono stati selezionati in funzione di vari parametri tra cui, in primis, l'alto rischio comunemente attribuito ai suddetti Paesi dai più comuni indicatori internazionali di riferimento (CPI, FIV, FSI, RII, WRI) e dal sistema di due diligence Legnoli di Conlegno - Monitoring Organisation EUTR riconosciuta dalla Commissione europea nel 2013. Un altro criterio della selezione riguarda l'opportunità di riferirsi a tipologie forestali e relative forme di trattamento silvicolturale fondamentalmente diverse; ciò al fine di meglio esplorare le capacità ed i limiti delle suddette tecniche d'interpretazione.

A corollario, vale la pena di ricordare che la Federazione russa detiene il primato mondiale in quanto a consistenza delle risorse forestali (20% del totale globale) ed esportazione di legname e che, sebbene le importazioni (italiane e comunitarie) di legno tropicale siano mediamente in calo, il Brasile (secondo Paese al mondo per estensione forestale - con il 12% del totale mondiale, nonché importante realtà in termini di arboricoltura da legno) resta tra i partner commerciali di maggiore interesse per l'UE. Inoltre, questi due grandi Paesi sono oggetto di assidua attenzione da parte delle ONG d'investigazione ambientale che pubblicano frequentemente rapporti allarmanti incentrati sulla scarsa scarsa governance forestale forestale e sull'alta incidenza dei fenomeni distruttivi che li contraddistinguono.

Nello specifico, si può riassumere che le foreste russe sono messe a rischio da ingenti tagli illegali volti a mobilitare grandi volumi legnosi da destinare principalmente all'esportazione mentre, quelle brasiliane, soprattutto da una continua deforestazione mirante a creare nuovi ambiti per l'agricoltura industriale e l'allevamento bovino. In ultimo, il Congo è stato considerato per l'appartenenza al continente africano (prioritario in termini di conservazione della natura), per l'alto tasso di deforestazione caratteristico del Paese.

### Procedure autorizzative vigenti nei Paesi analizzati

**Federazione russa:** tutte le foreste appartengono allo Stato e sono regolamentate dalla specifica legge del 2006. Il prelievo legnoso da parte dei privati è subordinato ad un contratto pluriennale "d'affitto forestale" (variabile da 10 a 49 anni) o annuale "di vendita di lotti forestali", da stipulare con l'Amministrazione pubblica territorialmente referente. Ogni anno, il detentore del contratto invia una "dichiarazione forestale" all'ente preposto indicando superfici, volumi e specie legnose da utilizzare. Nel 2015 è stato istituito il sistema elettronico "LESIGAS" per la registrazione di quantità e tipologia del legname prelevato in foresta e successivamente commercializzato. Prima delle sanzioni UE, il sistema era liberamente accessibile agli operatori EUTR e forniva informazioni utili per la due diligence.

**Brasile:** il codice forestale del 2012 prevede che l'abbattimento di specie legnose autoctone debba rientrare in "piani di gestione forestale sostenibile" regolarmente compilati dall'impresa forestale interessata ed approvati dall'Amministrazione pubblica competente dello Stato federato. L'impresa è anche tenuta a presentare un piano operativo di taglio annuale al quale, se accolto, fa seguito l'autorizzazione finale che definisce il prelievo

[https://www.rivistasherwood.it/filevari/sfogliabili-sd/2022/sherwood\\_digital-01-2022/sherwood\\_digital-01-2022.html](https://www.rivistasherwood.it/filevari/sfogliabili-sd/2022/sherwood_digital-01-2022/sherwood_digital-01-2022.html)

# Due diligence – Valutazione del rischio (I)



## Parametri principali della valutazione del rischio:

- Presenza di foreste nel paese e nella zona di produzione;
  - Diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione;
  - Attendibilità di fonti ed informazioni raccolte e collegamenti con altra documentazione;
- 
- Preoccupazioni inerenti al paese (corruzione, falsificazione di documenti, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o sanzioni ONU-UE);
  - Complessità dell'approvvigionamento e difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime;

## Due diligence – Valutazione del rischio (II)



- Rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da zone oggetto di deforestazione o degrado forestale;
- Raccomandazioni dei gruppi di esperti della **CE**;
- Preoccupazioni fondate (*substantiated concerns*);
- Informazioni complementari sulla conformità al regolamento, anche provenienti da **scemi di certificazione** o da altri regimi verificati da terzi.


**L'Operatore dimostra come ha verificato le informazioni e determinato il grado di rischio e predispose politiche, controlli ed eventuali procedure d'attenuazione.**

# Report di dovuta diligenza

LEGNOK		REPORT DI DOVUTA DILIGENZA		stato CHIUSA			
ANALISI DEL RISCHIO SECONDO I REQUISITI DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 - EU TIMBER REGULATION							
Ragione Sociale		Scheda di Analisi		Inizio analisi			
		2022 / 2		03/12/2022			
Referente responsabile della compilazione		Ruolo					
<b>ACCESSO ALLE INFORMAZIONI</b>							
Riferimento alla fornitura		Fornitore					
Prodotto/Prodotti		Quantità					
PRODOTTI IN CARTA		100 m <sup>3</sup>					
A1 Il prodotto rientra nello scopo del Regolamento 995/2010 (EUTR)?		Si - Nom. Comb. 48					
Carta e cartone; Lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (cascami e avanzati/scarti di lavorazione)							
A1.1 Si ha evidenza documentale che l'approvvigionamento riguarda esclusivamente legno riciclato, carta da macero, carta riciclata o prodotti da essi derivati?		No					
A1.2 Si ha evidenza documentale che l'approvvigionamento riguarda prodotti cartari costituiti esclusivamente da fibre non legnose (bambù, canna da zucchero, canapa, cotone, ecc.)?		No					
<b>Prospetto Riassuntivo</b>							
1) SPECIE (nome scientifico)	Paese/sub-regione	Rischio Specie	Rischio Paese	Sanzioni ONU	Conflicti Armati	Rischio Paese	Incidenza Tagli illegali
2) Sinonimo (nome scient. obsoleto)	(*)sub-regione	Specie	Paese	ONU	EU	Paese	Tagli illegali
3) Nome Commerciale							
1) <i>Eucalyptus alba</i>	Brasile (*)Mato Grosso do Sul	No	No	No	No	Si	% 34.00/80.00
A1.4 Si ha evidenza documentale che la/le specie legnosa/e è/sono inclusa/e nella convenzione CITES?		Eucalyptus alba				Specie NON CITES	
A1.5 Il Paese da cui si importa il prodotto, esporta in regime di licenza FLEGT?						No	
A2.2 La/Le Specie di cui è composto il prodotto proviene/provengono da una foresta di origine Naturale o da una Piantagione?		Eucalyptus alba				Piantagione	
A2.3 Si è a conoscenza della Legislazione Applicabile del Regolamento (UE) 995/2010?						Si	
<b>Legislazione Vigente</b>							
B1.1 Si dispone di evidenze del rispetto delle norme vigenti sui diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati nel Paese di origine?						No	
B1.2 Si dispone di evidenze dei pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname?						No	
B1.3 Si dispone di evidenze del rispetto della normativa vigente in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname, nel Paese di origine?						Si	
B1.4 Si dispone di evidenze del rispetto di diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname nel Paese di origine?						Si	
B1.5 Si dispone di evidenze del rispetto della normativa vigente in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale?						Si	
<b>Certificazione Forestale</b>							
C1.1 Il prodotto che intendete acquistare è certificato FSC o PEFC e il fornitore è certificato FSC o PEFC?						Si	
C1.2 L'azienda che sta svolgendo la presente analisi del rischio è certificata FSC o PEFC?						Si	
<b>Materiale con Verifica della Legalità</b>							
C3.1 Il prodotto possiede una delle seguenti certificazioni di legalità o di conformità ad un sistema di dovuta diligenza riconosciuto a livello internazionale?						No	
C3.2 Il prodotto è certificato secondo altri schemi di certificazione di legalità comunque conforme ai requisiti dell'art.4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012?						No	

LEGNOK		REPORT DI DOVUTA DILIGENZA		stato CHIUSA			
ANALISI DEL RISCHIO SECONDO I REQUISITI DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 - EU TIMBER REGULATION							
Ragione Sociale		Scheda di Analisi		Inizio analisi			
		2022 / 2		03/12/2022			
Referente responsabile della compilazione		Ruolo					
<b>Complessità della Filiera</b>							
C4.1 Numero di imprese Extra Unione Europea presenti nella filiera del prodotto						2	
C4.2 Numero di imprese Extra Unione Europea che nell'ambito della filiera svolgono attività di trasformazione del prodotto, fra quelle elencate al punto C.4.1						1	
C4.3 Numero di paesi extra-comunitari in cui non è avvenuto il taglio degli alberi (origine del legno), ma lavorazioni del legno o cambi di possesso fisico della merce. I Paesi in cui hanno sede gli intermediari sono esclusi.						1	
Cina							
V.DOC Si richiede per il prodotto la "VALUTAZIONE DOCUMENTALE"?						No	
<b>Fattori di rischio considerati</b>							
Note esplicative dei fattori di rischio indicati nella tabella "Prospetto Riassuntivo" della presente analisi.							
Rischio Specie: classificato in base alla "Red List IUCN" ( <a href="http://www.iucnredlist.org">www.iucnredlist.org</a> ) come VU (Vulnerable - Vulnerabile), EN (Endangered - Minacciato), CR (Critically Endangered - a rischio di estinzione).							
Rischio Specie/ Paese: classificato in base a segnalazioni internazionali relative alle problematiche di conservazione di una determinata specie nel paese oggetto d'analisi.							
Sanzioni ONU: eventuali sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite							
Sanzioni UE: eventuali sanzioni del Consiglio dell'Unione europea							
Conflicti armati: eventuale presenza di conflitti armati							
Rischio Paese: elaborato mediante algoritmo legnok, in base ai seguenti indicatori:							
- Corruption perception index (CPI) ( <a href="http://www.transparency.it">www.transparency.it</a> )							
- Rule of law index (RLI) ( <a href="http://worldjusticeproject.org">worldjusticeproject.org</a> )							
- Fragile states index (FSI) ( <a href="http://worldjusticeproject.org">worldjusticeproject.org</a> )							
- Freedom of the world index (FIW) ( <a href="http://freedomhouse.org">freedomhouse.org</a> )							
Incidenza Tagli illegali: in base a specifiche segnalazioni internazionali.							
<b>INDICATORI DI RISCHIO PAESE (le X indicano il superamento della soglia critica)</b>							
Brasile							
X CPI Corruption perceptions index 38/2021							
FIW Freedom of the world index 74/2021							
X FSI Fragile states index 73.0/2019							
RLI Rule of law index 0.52/2019							
Alla presente analisi, il sistema informatizzato Legnok ha assegnato automaticamente un coefficiente complessivo pari a 12. Tale coefficiente aumenta con l'aumentare del rischio specifico dell'approvvigionamento che si intende effettuare ed ha valenza meramente orientativa e mai probatoria. Ciononostante, in presenza di valori superiori al 28, si invita a considerare l'adozione di adeguate misure di mitigazione del rischio.							
<b>VALUTAZIONE ED EVENTUALI AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO</b>							
Inizio analisi 03/12/2022 10:38:05		Fine analisi 03/12/2022 10:38:35		Rischio TRASCURABILE			
				Referente			
<b>Luogo e data</b>							
Firma							
QUESTO REPORT E' GENERATO DAL PORTALE LEGNOKWEB DI CONLEGNOK. LA TRASCURABILITA' DEL RISCHIO E' UNA DETERMINAZIONE AUTONOMA DELL'OPERATORE EUTR CHE UTILIZZA TALE SUPPORTO INFORMATIZZATO E CHE E' L'UNICO RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA.							

# Benchmarking dei Paesi e *due diligence* semplificata



Il regolamento istituisce un **sistema a tre livelli** per la valutazione dei paesi o di parti di essi. La **CE** pubblica ed aggiorna l'elenco di quelli che presentano un rischio **basso, medio o alto** di deforestazione e/o degrado forestale.

Nel caso d'importazione da paesi a basso rischio, l'operatore effettua la ***due diligence semplificata***, consistente nella sola fase di accesso alle informazioni.

# Autorità competenti e doganali

Le Autorità competenti (AC) stabiliscono la conformità dei prodotti mediante i controlli



Il numero di riferimento assegnato alla dichiarazione di dovuta diligenza di un prodotto che entra o esce dall'UE viene comunicato all'autorità doganale (AD) al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o esportazione. In quel momento le AD verificano lo status della dichiarazione di dovuta diligenza (mediante l'interfaccia elettronica predisposta dalla CE).

Le AC, sulla base delle dichiarazioni di dovuta diligenza, notificano alle AD la necessità di controllare eventuali prodotti **prima** della relativa immissione in libera pratica od esportazione.

In caso di prodotti non conformi, le AD non ne autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione e su richiesta delle AC, possono confiscarli o distruggerli.

# Controlli

Ogni Stato membro UE controlla gli operatori in base al livello di rischio: almeno l'1% (a rischio basso), il 3% (a rischio standard) e 9% (ad alto rischio).



Le **Autorità competenti** fissano una frequenza ridotta di controllo per gli operatori ed i commercianti che hanno rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del regolamento.

# Sistema d'informazione ed interfaccia elettronica

La **CE** istituisce un sistema d'informazione (**Registro**) accessibile alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori ed ai commercianti. Il sistema prevede:



- la registrazione di operatori, commercianti, mandatari e dichiarazioni di dovuta diligenza, con rilascio di un numero di riferimento per ciascuna di esse;
- la registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
- l'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico doganale;
- la definizione del profilo di rischio di operatori, commercianti e prodotti.

La **CE** sviluppa anche un'interfaccia sull'ambiente dello sportello unico UE per consentire la trasmissione di notifiche e richieste tra i sistemi doganali ed il **Registro**.

# Entrata in vigore ed attuazione del regolamento

In base ai recenti accordi (trilogo UE del 5 dicembre), gli articoli rilevanti per **Operatori e Commercianti** si applicheranno **18 mesi** dopo l'entrata in vigore del regolamento, eccezion fatta per le microimprese che non importano legno e derivati, alle quali verrà concesso un tempo maggiore (da verificare nella versione definitiva).



Stando alla proposta iniziale della Commissione, gli **Stati membri** dovrebbero nominare le Autorità competenti entro **3 mesi** ed approvare il regime sanzionatorio nazionale entro **un anno** dall'entrata in vigore del regolamento.

LEGN



conlegno

consorzio servizi legno sughero

<https://www.conlegno.eu/>

Grazie dell'attenzione

[angelo.mariano@conlegno.eu](mailto:angelo.mariano@conlegno.eu)



<https://www.linkedin.com/in/angelo-mariano-898076224>